



ORDINANZA N. 131 DEL 13/06/2019

OGGETTO : LOTTA ALLA DIFFUSIONE DI AEDES ALBOPICTUS “ZANZARA TIGRE” E DELLE ALTRE SPECIE DI ZANZARE PER IL PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE il Comune di Lainate effettuerà, anche per l'anno 2019, interventi di prevenzione e lotta contro le zanzare sulle aree e manufatti pubblici di propria competenza, allo scopo di prevenirne e contenerne i possibili focolai di sopravvivenza e di riproduzione.

CONSIDERATO che, con Circolare Regionale n. 20 del 13.06.2003 sono state date «Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani», individuando oltre alla zanzara «*Culex pipiens*» anche la zanzara tigre «*Aedes albopictus*» che può causare maggiori fastidi alle persone in quanto possibile vettore di trasmissione all'uomo di patologie infettive.

VISTO che con nota del 22 agosto 2016 il Ministero della Salute si rivolge ai Comuni italiani per sottolineare l'importanza dell'attività di disinfestazione per la tutela della sanità pubblica.

VISTA la comunicazione della ATS Milano Città Metropolitana, in atti comunali con prot. N. 17328 del 30/05/2019, ad oggetto «DISINFESTAZIONE DA ZANZARE, PREVENZIONE E CONTROLLO».

RICHIAMATA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 2016 del 16.06.2016 ad oggetto “*Circolare Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zika*” che sottolinea come Regioni e Comuni siano responsabili di effettuare tempestivamente le attività di controllo delle zanzare invasive.

CONSIDERATO che, problematiche emergenti determinate dalla possibile diffusione, anche sul territorio nazionale, di patologie connesse con la trasmissione attraverso vettori locali di casi di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi quali il virus Zika, necessitano anche per questo anno della collaborazione di tutti gli Enti, per quanto di competenza, nelle misure di prevenzione e controllo della diffusione dei virus interessati.

PRESO in considerazione il rapporto di Regione Lombardia relativo alla diffusione della West Nile Disease (WND) nel corso dell'anno 2016, pubblicato nel 2017.

TENUTO conto della presenza ormai diffusa della zanzara «*Aedes albopictus*», vettore riconducibile alla trasmissione di numerose malattie infettive, tra cui il caso epidemico di trasmissione di “febbre da Chikungunya” avvenuto in Italia nel 2007, e della possibile presenza della zanzara «*Aedes Aegypti*», vettori anch'essa riconducibile alla trasmissione di numerose malattie infettive ed in questo momento responsabile della diffusione del Virus Zika (MVZ), occorre mettere in atto incisive azioni di prevenzione rivolte al contrasto e al contenimento delle zanzare ed in particolare di quelle del genere *Aedes*.

RITENUTO che, per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;



Città di Lainate

CONSIDERATA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all'uomo dalla puntura di insetti vettori, quali le zanzare del genere «Aedes».

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno e, quindi, la necessità di disporre misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese e responsabili di aree particolarmente critiche per la proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive con possibilità di raccolte d'acqua e focolai di sviluppo larvale.

RICHIAMATO il Decreto Consiglio Regionale della Lombardia n. VII/366 del 27.11.2001 (BURL S.O. n. 53 del 31.12.2001) in materia di lotta agli insetti infestanti nei centri urbani, che sottolinea la possibilità dei Sindaci di emanare ordinanze contingibili e urgenti per ragioni di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'art. 32 L. 833/78.

RITENUTO, in considerazione della rilevanza di sanità pubblica della lotta alle zanzare «*Aedes albopictus*» e «*Aedes Aegypti*», di adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo necessario alla normalizzazione della situazione, ovvero fino alla fine del mese di ottobre, termine del periodo favorevole allo sviluppo di tali insetti, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici della norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

VISTI:

- il RD 27 luglio 1934, n. 1265
- la legge 23.12.1978 n. 833, Art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria)
- il Regolamento Locale d'Igiene
- l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., e in particolare il comma 4, secondo il quale il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e il comma 5, che prevede il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, quale rappresentante della comunità locale.

VISTO l'art. 7bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., secondo cui alla violazione di ordinanze adottate dal Sindaco in base a disposizioni di legge o a specifiche norme regolamentari si applica sanzione amministrativa pecuniaria da minimo €. 25,00 a massimo €. 500,00 secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.

ORDINA

nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 ottobre 2019

a tutta la cittadinanza, di:

- non abbandonare in alcun luogo oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi l'acqua piovana (es. *barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso*);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, ove possibile, di lavarli o capovolgerli (es. *bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi, sottovasi*);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (es. *bidoni, cisterne*);
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

a tutti i condomini e ai proprietari di edifici, di:



Città di Lainate

- ispezionare, pulire e trattare periodicamente con prodotto disinfestante larvicida le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
- impedire la formazione di acqua stagnante nei cortili e nei giardini;
- procedere periodicamente alle disinfestazioni delle aree verdi;
- effettuare trattamenti di disinfestazione, in due distinti momenti a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, anche attraverso l'utilizzo di comuni bombolette insetticide spray, nei seguenti luoghi: cantine, locali caldaia, locali pompe sollevamento, solai, vasche settiche, camere di ispezione della rete fognaria;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

ai Consorzi, Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare lo stato di efficienza degli impianti idrici al fine di evitare raccolte di acqua stagnante;
- procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche di focolai larvali e degli spazi verdi;

ai responsabili dei cantieri, di:

- avere particolare cura di eliminare i ristagni d'acqua, ancorché occasionali e temporanei;
- procedere autonomamente con disinfestazioni, qualora sia riscontrata la presenza di zanzare;

a chi detiene copertoni d'auto o assimilabili, oltre che le prescrizioni di cui sopra, di:

- svuotare completamente dall'eventuale contenuto d'acqua ogni pneumatico in arrivo e in partenza;
- disporre a piramide gli pneumatici dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile, o comunque impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- disinfestare, entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica, i pneumatici privi di copertura, dandone comunicazione preventiva all'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, Dipartimento di Prevenzione Medico, SC Igiene e Sanità Pubblica – S.S. Igiene degli Ambienti di Vita, via Statuto 5 – 20121 Milano (tel. 02.85783827, disinfestazioni@ats-milano.it);
- eliminare gli pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili, che potranno eventualmente essere stoccati provvisoriamente, dopo accurato svuotamento del contenuto d'acqua, in locali chiusi o ricoperti con telo impermeabile o con altro sistema idoneo ad impedire qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno.

a chi svolge attività di rottamazione/demolizione auto, oltre alle prescrizioni di cui sopra, di:

- provvedere ad interventi di disinfestazione adulticida delle aree interessate da dette attività ogni 15-30 giorni in relazione alle condizioni meteo, dandone comunicazione preventiva all'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, Dipartimento di Prevenzione Medico, SC Igiene e Sanità Pubblica – S.S. Igiene degli Ambienti di Vita, via Statuto 5 – 20121 Milano (tel. 02.85783827, disinfestazioni@ats-milano.it);

a coloro che svolgono l'attività hobbistica di "ortista", di:

- coprire ermeticamente i contenitori per la raccolta dell'acqua;
- porre la massima cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua.

all'interno dei cimiteri, di:

- riempire con sabbia umida i vasi portafiori, in sostituzione dell'acqua;
- riempire con sabbia i recipienti contenenti fiori finti, se collocati all'aperto.

ORDINA ALTRESÌ

In presenza di caso confermato sul territorio cittadino di persona che ha contratto all'estero una malattia infettiva (caso importato), o di un caso confermato sul territorio cittadino di persona che ha contratto nel luogo di residenza una malattia infettiva (caso autoctono), il cui vettore è riconducibile alla zanzara, tenendo conto che il raggio d'azione della Aedes è di circa 150 metri dal punto di nascita, l'adozione delle seguenti azioni:



Città di Lainate

Caso importato

Al fine di ridurre al massimo la proliferazione di zanzare in grado di venire a contatto con il soggetto e il suo sangue:

1. azione larvicida delle tombinature esistenti nel complesso di residenza del soggetto;
2. ordine perentorio di svuotare tutte le raccolte d'acque esistenti nel complesso di residenza del soggetto e trattamento con idonei larvicidi delle raccolte non svuotabili;

Caso autoctono

Dovranno essere adottate idonee azioni correttive al fine di evitare che le zanzare adulte già infettate possano propagare la malattia ad altri soggetti:

1. azione larvicida delle tombinature esistenti ed azione adulticida delle aree a verde presenti nel complesso di residenza del soggetto;
2. ordine perentorio di svuotare tutte le raccolte d'acque esistenti nel complesso di residenza del soggetto e trattamento con idonei larvicidi delle raccolte non svuotabili;
3. azione larvicida ed adulticida in tutti i complessi residenziali presenti nel raggio di 200 metri da quello di residenza del soggetto;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lainate, per tutto il periodo di validità, nonché l'affissione sul territorio di appositi manifesti informativi sulle bacheche comunali.

La trasmissione della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale ai fini del controllo e vigilanza sulla sua applicazione e, per l'opportuna conoscenza, alla ATS della Città Metropolitana di Milano (ex ASL Milano 1) S.C. Igiene e Sanità Pubblica.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione dell'art 650 del Codice Penale, oltre alle relative sanzioni previste dai disposti normativi e regolamentari vigenti.

Che, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le violazioni alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 ad €.500,00 secondo le modalità di cui alla L. n. 689/1981 e s.m.i.

Che la presente Ordinanza è da considerare atto di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile e che autorizzerà l'Amministrazione Comunale di Lainate, se ritenuto il caso, all'esecuzione dei predetti interventi d'ufficio, con ingiunzione delle spese all'interessato.

Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Locale d'Igiene per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché delle indicazioni contenute nelle circolari citate in premessa.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui tali inadempienze saranno riscontrate.

DEMANDA

Al personale della Polizia Locale, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti:

- la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

INFORMA



Città di Lainate

Che la presente Ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Albo Online e sul sito istituzionale del Comune di Lainate.

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n° 241 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 (sessanta) giorni e di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

IL SINDACO
TAGLIAFERRO ANDREA / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente